

AS726 - COMUNE DI BREMBILLA/RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Roma, 19 maggio 2010

Sindaco Comune di Brembilla (Bergamo)

Oggetto: Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di raccolta rifiuti.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 6 maggio 2010, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Nel caso di specie, infatti il Comune di Brembilla non risulta partecipare al capitale sociale della società alla quale intende affidare il servizio in questione, requisito che la giurisprudenza comunitaria richiede per la realizzazione di una gestione *in house*.

Quand'anche il Comune di Brembilla decida di partecipare la società in questione, la natura e l'ampiezza del raggio di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società Servizi Comunali s.p.a. appaiono mettere in crisi il rapporto di controllo tra Ente locale e impresa beneficiaria nell'ambito della gestione *in house*. Infatti, la possibilità che tali attività possano essere svolte in favore di altri Enti pubblici e soggetti privati lascia presumere una evidente vocazione commerciale della società.

Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino